

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 08/10/2013 n. 69/2013
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 - Codici 135.1, 241.1

Lasciare protrarre una sospensione dei lavori - quand'anche legittimamente disposta - senza compiere alcuna concreta attività finalizzata alla tempestiva ripresa, è fonte di responsabilità per la Committenza e legittima l'impresa non soltanto a chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, ma anche il ripianamento dei danni subiti. In questo caso, l'esercizio della facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto ed il risarcimento del danno non è direttamente collegabile alla sospensione, bensì al suo illegittimo protrarsi, senza che l'appaltatore abbia per questo l'onere della preventiva apposizione di riserva (Cass. 1217/2000).